

**BOZZE DI STAMPA**

**28 aprile 2021**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (2168)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

**1.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 3577/92» inserire le seguenti: «del Consiglio, del 7 dicembre 1992,».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G1.1

PESCO, MIRABELLI, RICCARDI, SERAFINI, COMINCINI, Emanuele PELLEGRINI, LAFORGIA, NOCERINO, CORBETTA, Simone BOSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45 recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (A.S. 2168),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di trasporti, in particolare volte a garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale;

considerato che:

l'ipotesi di estendere la linea M3 della metropolitana di Milano oltre il capolinea di San Donato lungo la direttrice Paullese nasce dall'esigenza di potenziare il sistema di trasporto pubblico nell'area a sud-est del Comune di Milano e risale alla metà degli anni '90, concretizzandosi nello "Studio di fattibilità di interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto pubblico in provincia di Milano" redatto da Metropolitana Milanese Spa e consegnato alla provincia di Milano nel 1999;

il progetto ha poi subito negli anni successivi varie revisioni, fino a quando, nel 2017, gli Enti coinvolti hanno manifestato la volontà di riprendere le attività di studio, cercando di analizzare il progetto da un punto di vista più ampio e che consenta di superare la situazione di stallo;

il 3 ottobre 2017 è stata presentata una prima proposta di accordo per affidare un incarico alla società MM S.p.A. per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica (prima fase) per il prolungamento della stazione M3 da San Donato a Paullo. L'incarico intende definire attraverso l'analisi dei costi/benefici quale infrastruttura possa risultare la più efficace per il prolungamento;

il 22 luglio 2019 è stato sottoscritto il disciplinare ed è stato affidato l'incarico a MM Spa per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico - 1^ Fase, studio di fattibilità, del Sistema di Trasporto Pubblico per la direttrice Paullese. L'accordo è sottoscritto, oltre che dal Comune di Milano, anche da Città Metropolitana di Milano, Provincia di Cremona, Comuni di Crema (CR), Mediglia, Paullo, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Settala, Spino d'Adda (CR), Tribiano, Zelo Buon Persico (LO), con la partecipazione economica di Regione Lombardia e il coinvolgimento dell'A-

genza di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale. Non ha invece sottoscritto l'accordo il Comune di Pantigliate;

il 20 maggio 2020 è stato presentato ai Sindaci del Sud-Est il primo rapporto intermedio sullo studio del summenzionato PROGETTO DI FAT-TIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - 1A FASE;  
valutato che:

l'emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19, oltre alle perdite di vite umane e alle conseguenze sulla salute di migliaia di persone, ha provocato un pesante impatto sull'economia dell'Unione europea, oltre che mondiale. La pandemia ha posto l'Europa di fronte a una sfida di proporzioni storiche. L'UE e i suoi Stati Membri hanno dovuto dunque adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e impedire il collasso dell'economia, varando strumenti eccezionali per il rilancio dell'economia e delle attività produttive e sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione, con una particolare attenzione al cosiddetto Green New Deal, nel rispetto degli accordi di Parigi sul clima, e della tutela dell'ambiente e del territorio;

in particolare, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di integrare le risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027 (previste in 1.074,3 miliardi di euro a prezzi 2018) con i 750miliardi di euro del programma Next Generation EU (NGEU). Pensando al futuro delle nuove generazioni, il nuovo strumento dell'Unione europea(UE) raccoglierà fondi sui mercati e li canalizzerà verso i programmi destinati a favorire la transizione ecologica e la ripresa economica e sociale. Il più importante programma previsto nell'ambito di Next Generation EU è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) che, con una dotazione di 672,5 miliardi di euro (360miliardi di prestiti e 312,5 miliardi di sovvenzioni), ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti, anche in vista della transizione verde e digitale, e le riforme degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo, al fine di agevolare una ripresa duratura, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, migliorare la resilienza delle economie dell'UE e ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri;

in tale contesto, il 15 gennaio 2021, il Governo ha presentato alle Camere la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La proposta di PNRR delinea un piano di spesa, per complessivi 311,9 miliardi di euro, finanziata in gran parte con le risorse europee destinate all'Italia dal dispositivo di ripresa e resilienza (196,5 miliardi, suddivisi in 68,9 miliardi di sovvenzioni e 127,6 miliardi di prestiti) e dal piano REACT-EU-Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (13 miliardi di sovvenzioni), a cui si aggiungono una parte delle risorse nazionali della programmazione di bilancio 2021-2026 (80,05miliardi) e una parte dei fondi strutturali europei della politica di coesione(7,9 miliardi), che comprendono anche le restanti componenti di NGEU destinate all'Italia;

rilevato che:

il 23 settembre 2020 la Città Metropolitana di Milano ha inserito al primo posto tra i progetti del *Recovery Fund* da sottoporre al Governo Italiano il progetto di "Estensione della rete del trasporto rapido di massa in ambito intercomunale. Prolungamento della linea metropolitana M3 San Donato - Paullo", con un importo stimato di 1.100.000.000 di euro;

è di fondamentale importanza il fatto che Città Metropolitana di Milano abbia inserito al primo posto tra i progetti di tutta l'area milanese, per accedere ai finanziamenti del *Recovery Fund*, il progetto di "Estensione della rete del trasporto rapido di massa in ambito intercomunale. Prolungamento della linea metropolitana M3 San Donato - Paullo";

considerato inoltre che:

il progetto di fattibilità tecnico ed economico, sopra citato, ha analizzato vari scenari di possibili soluzioni per dare una risposta concreta ai problemi dei cittadini che si trovano ogni giorno a percorrere la strada provinciale Paullese e all'esigenza di potenziare il trasporto pubblico locale;

il PFTE ha quindi tracciato per ogni alternativa i benefici prospettati, ma anche gli impegni economici annessi, lasciando alla politica, in particolare a quella sovralocale tenendo conto che si tratta di investimenti che variano dalle diverse decine di milioni di euro - per soluzioni "leggere" - a oltre il miliardo di euro - per soluzioni più complesse, la scelta di quale strada percorrere per migliorare il TPL sulla Paullese, tenuto anche conto delle varie bocciature avute nel passato da parte della Corte dei Conti;

lo sviluppo dello scenario 4A del PFTE, che prevede il Prolungamento della M3 da San Donato a Paullo, è ritenuto coerente con le linee guida dei progetti che possono essere finanziati dal *Recovery Fund*, tenuto conto dell'attenzione all'ambiente e al territorio del progetto stesso,

impegna il Governo:

a valutare la compatibilità dell'opera di cui in premessa con i requisiti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai fini dell'inserimento della medesima opera tra i progetti da realizzare con le risorse del Piano, o comunque ad individuare nei prossimi provvedimenti le risorse finanziarie necessarie a garantire la realizzazione del prolungamento fino a Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1 (testo 3)

LUPO, TRENTACOSTE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)*

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) con particolare riferimento al settore portuale, svolgere anche le funzioni di organismo competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti".

2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina, mediante l'adozione di un proprio regolamento, la procedura per gestire i reclami in attuazione dell'articolo 16 del medesimo Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.

3. Nell'ambito della procedura per gestire i reclami di cui al presente articolo, per garantirne l'effettività, in attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, in particolare con riferimento all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento e all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'attuazione, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 37.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

## 1.0.2

FENU, EVANGELISTA, LUPO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Articolo 1-bis.

*(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment*;
- b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
- c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

2. L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e del Mare di Sicilia orientale, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, possono farsi carico, fino al 50 per cento e per i primi 12 mesi, dei costi relativi all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Ai fini di cui al comma 1, ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 2

### 2.1 (testo 3) [id. a 2.2 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2021».*

---

### 2.3

MARGIOTTA

#### Ritirato

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

1-ter. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell'interesse degli utenti, le disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottoposte a revisione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del 1991».

---

## 2.4

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

1-ter. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, nell'interesse degli utenti, le disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottoposte a revisione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

---

## 2.5

BERUTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Gli adempimenti amministrativi e procedurali relativi alla richiesta e al rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo sono adottati previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

1-ter. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell'interesse degli utenti, le disposizioni amministrative e procedurali finora emanate sono sottoposte a re-



visione, previa intesa con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del 1991».

---

## **2.6**

RUSPANDINI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Ogni intervento giuridico, amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo è previamente concordato con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

1-*ter*. Per l'efficace e miglior funzionamento del procedimento introdotto dal decreto legislativo n. 98 del 2017, nell'interesse degli utenti, sono sottoposte a revisione, con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264 del 1991, le disposizioni operative finora emanate.».

---

## **2.7**

BARBONI

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Ogni intervento giuridico, amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo è previamente concordato con le associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

---

## 2.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni *Smart Road* di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le *Smart Road*, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-*bis*. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.».

---

## 2.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2023". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l'aggiornamento delle scadenze indicate nell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2019.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga dei termini della revisione delle macchine agricole."*

---

## 2.10

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE - può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 agosto 2017.";

b) all'articolo 122, comma 5-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate in parte mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 agosto 2017".

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'Allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2017, n. 251, al fine di adeguarne i contenuti agli standard degli altri Paesi europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «e di proprietà» aggiungere, in fine, le seguenti: «e per il conseguimento della patente di guida».*

---

## **2.11**

VONO

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

"2-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, l'autenticazione della sottoscrizione e l'identificazione del venditore possono essere effettuate anche da remoto mediante l'utilizzo di sistemi di video riconoscimento o del sistema SPID, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G2.1**

BARBONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia,

premesso che:

la proroga dell'entrata a regime del Documento Unico di circolazione e proprietà, recato dal decreto legislativo n.98/2017, si è resa necessaria poiché il quadro giuridico/informatico che lo governa non è ancora completo e presenta delle incongruenze, soprattutto perché gli Studi di consulenza automobilistica, pur essendo il fulcro del sistema, come previsto dalla legge 264/1991, e quindi anche esercenti di funzioni amministrative, non hanno ri-

cevuto pieno coinvolgimento rendendo l'implementazione del sistema difficoltosa;

occorre quindi provvede a rafforzare e sancire strutturalmente la imprescindibile collaborazione egualitaria degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) pubblici e privati verso il comune obiettivo, sempre nel superiore interesse della collettività, della funzionalità e fluidità dei procedimenti del Documento Unico, provvedendo anche ad una opportuna revisione dell'impianto generale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere il coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in ogni intervento giuridico, amministrativo e procedurale per la richiesta e il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà del veicolo, al fine di rendere efficace e funzionale il procedimento per l'entrata in vigore dello stesso.

---

## **G2.2**

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (A.S. 2168),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto in esame reca misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà;

considerato che:

l'attuale proroga, disposta con l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, limitata alle sole domande di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida presentate nel corso dell'anno 2020, non appare sufficiente a risolvere gli ostacoli temporali che a tutt'oggi permangono

a causa delle misure restrittive rese necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare specifici protocolli di sicurezza atti a consentire lo svolgimento in sicurezza degli esami per il conseguimento della patente di guida.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe per l'emergenza COVID-19  
in materia di abilitazione alla guida)*

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

### 2.0.1

MARGIOTTA

#### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe per l'emergenza COVID-19  
in materia di abilitazioni alla guida)*

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

### 2.0.3

BERUTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe per l'emergenza COVID-19  
in materia di abilitazioni alla guida)*

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

#### **2.0.4**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe per l'emergenza COVID-19  
in materia di abilitazioni alla guida)*

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

#### **2.0.5**

VONO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di circolazione di trasporti)*

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.



2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

## 2.0.6

BARBONI, PAROLI

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Per le domande dirette al conseguimento della patente presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

2. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.

3. Gli attestati di frequenza, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, rilasciati nell'anno 2020, conservano validità fino al 31 dicembre 2021».

---

## **2.0.7 (testo 2)**

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Proroga del termine per la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "è espletata" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata" .».

---

## **2.0.8**

VONO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di trasporti)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

## **2.0.9**

MARGIOTTA

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Effettuazione degli esami di guida durante l'emergenza COVID-19)*

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e auto-determinazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di

interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l'ottenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendentemente dall'eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle autoscuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento degli esami stessi».

---

## **2.0.10**

RUSPANDINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Effettuazione degli esami di guida durante l'emergenza COVID-19)*

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autodeterminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l'ottenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendentemente dall'eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle autoscuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento degli esami stessi».

---

## **2.0.11**

BERUTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Effettuazione degli esami di guida durante l'emergenza COVID-19)*

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autodeterminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di

interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l'ottenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendentemente dall'eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle autoscuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento degli esami stessi».

---

## **2.0.12**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Svolgimento degli esami di guida nelle zone c.d. "rosse")*

1. In considerazione delle inalienabili libertà di movimento e autodeterminazione, nonché delle insostenibili conseguenze socio-economiche di interruzioni o di blocchi, seppur temporanei, al normale percorso per l'ottenimento della patente, ferme le protezioni comportamentali e sanitarie dagli agenti virali trasmissibili, sono comunque consentiti, indipendentemente dall'eventuale area di collocazione del rischio, gli esami di guida per il suo conseguimento. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale delle autoscuole, le opportune procedure che assicurino il regolare svolgimento degli esami stessi».

---

### 2.0.13

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di conseguimento delle patenti nautiche)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento d'attuazione, le visite mediche di accertamento dell'idoneità psichica e fisica al conseguimento o alla convalida delle patenti nautiche possono essere effettuate:

a) ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore;

b) presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari, siano conformi alle disposizioni per il contenimento e il contrasto all'epidemia da COVID-19 e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008, oppure da medici in possesso del codice di identificazione previsto per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale della Repubblica Italiana n. 38 del 16 febbraio 2011;

c) dai medici di cui alle lettere a) e b), anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni o ai corpi indicati all'articolo 36, comma 3, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008, o anche in posizione di quiescenza o di congedo, purché siano in possesso del codice di identificazione di cui alla lettera b) e la visita medica di accertamento si svolga in un gabinetto medico.

2. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneità reca l'indicazione della sede presso la quale il gabinetto medico è allestito.

3. In caso di disabilità o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento né di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da un medico accertatore monocratico. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia e l'intensità.

La certificazione di patologia stabilizzata, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.

4. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validità. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.

5. Il certificato medico conserva la sua validità per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio delle patenti nautiche e può essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se è ancora in corso di validità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, del richiamato decreto ministeriale n. 146 del 2008, è consegnata all'organo sanitario. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione sono conservate dagli organi sanitari per dieci anni. La foto del candidato è apposta sul certificato medico ed autenticata dagli organi sanitari solo nel caso di conseguimento o convalida della patente nautica.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al richiamato articolo 36 del decreto ministeriale. n. 146 del 2008».

---

## 2.0.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Proroghe validità patente nautica)*

1. La validità di tutti i certificati, gli attestati, le licenze e le autorizzazioni, comunque denominati, inerenti la nautica da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ad eccezione di quelli temporanei o provvisori, scaduti o in scadenza a partire dal 01/21/2021 è prorogata rispetto alla naturale scadenza fino a sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021 o di eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/12/202.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e alle patenti nautiche previste dal richiamato

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché ai certificati di competenza del diporto di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

3. Le proroghe di validità di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia unicamente all'interno del territorio della Repubblica, ivi comprese le unità da diporto battenti bandiera italiana.

4. È fatta comunque salva la facoltà dell'interessato di procedere ugualmente al rinnovo o alla convalida dell'atto o dell'abilitazione in scadenza o scaduta».

---

## **2.0.15**

FARAONE, VONO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di tutela della attività di trasporto di passeggeri in mare e nelle acque interne)*

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 47, dopo le parole: "contratto con cui il noleggiante," sono inserite le seguenti: " senza prefissare orari di partenza e di rientro e itinerari,";

b) al comma 3 dell'articolo 55, dopo le parole: "la patente nautica è revocata." sono inserite le seguenti: "Nel caso di cui al presente comma è sempre disposta la confisca amministrativa dell'unità da diporto».

---

## 2.0.16

MARGIOTTA, VATTUONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure urgenti in materia di sicurezza del trasporto marittimo)*

1. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi di avvisatore marittimo, all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Gli avvisatori marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra avvisatore marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali. Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* della legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'articolo 62 del regolamento navigazione marittima. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori anche attraverso l'immissione dei dati nella piattaforma PMIS. Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 196 del 2005».

## 2.0.17

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".



b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione."

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso"».

## 2.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Articolo 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: " i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

b) al comma 2, le parole: " i motoveicoli e gli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: " i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole";

c) al comma 4, le parole: "dei motoveicoli e autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: " dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole";

d) al comma 6, dopo le parole: "di motoveicoli" sono aggiunte le seguenti: " o di macchine agricole.";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri";

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1 della presente legge».

---

### **2.0.19**

VONO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico)*

1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Ferrari Classiche, ACI Storico, Storico Nazionale AAVS"».

---

### **2.0.20**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "18 m"».

---

### **2.0.21**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle seguenti: "18 m"».

---

### **2.0.22**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Revisione mezzi dello spettacolo viaggiante)*

1. All'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per i mezzi dello spettacolo viaggiante la revisione è disposta ogni due anni."».

---

### **2.0.23**

MARGIOTTA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

---

#### **2.0.24**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

---

#### **2.0.25 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "se destinati al trasporto di merci" aggiungere le seguenti: "compresi i relativi rimorchi e semirimorchi con esclusione dei veicoli che trasportano merci pericolose e merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" ».

---

#### **2.0.26**

RIPAMONTI, MONTANI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)*

1. L'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a

proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;».

---

## **2.0.27**

ALFIERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

---

## **2.0.28**

RUSPANDINI, CIRIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Patente di guida necessaria per la guida dei veicoli destinati al trasporto rifiuti)*

1. All'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per la guida dei veicoli aventi una massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg. progettati e costruiti per il trasporto e a raccolta di rifiuti, è necessario essere titolari della patente di guida di categoria B"».

---

## **2.0.29**

PAROLI, GALLONE, BARBONI, FERRO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. In deroga all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la durata di cui al comma 2, al fine di sopperire alla carenza di organico del personale esaminatore degli uffici della Motorizzazione civile e di smaltire le liste di attesa per il conseguimento della patente di guida, gli uffici della Motorizzazione civile si avvalgono degli esaminatori ausiliari iscritti nell'albo di cui al comma 2.

2. E' istituito, per la durata di 5 anni, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'albo nazionale degli esaminatori ausiliari a cui possono iscriversi gli istruttori di guida in possesso di abilitazione da almeno 25 anni.

3. L'utilizzo degli istruttori iscritti all'Albo per lo svolgimento degli esami è consentito esclusivamente fuori dalla provincia di residenza, da quella in cui gli stessi svolgono la propria attività e dalle province confinanti.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## **2.0.30**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di circolazione dei mezzi dello spettacolo viaggiante)*

1. All'articolo 175, comma 7, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: "rimorchi" sono aggiunte le seguenti: "o veicoli autorizzati con modello DGM 243".

2. All'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *g-ter*) è aggiunta in fine la seguente: "*g-quater*) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti."

b) al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e *g-quater*)"».

---

### **2.0.31**

VONO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al codice della strada, di cui  
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

---

### **2.0.32**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al codice della strada, di cui  
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 196, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

---

### **2.0.33**

VONO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di circolazione di prova)*

1. La circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, è consentita anche su veicoli già immatricolati"».

---

### **2.0.34**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---



### 2.0.35

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di green mobility)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

---

### 2.0.36

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

1. Gli incentivi per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli incentivi annuali per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto a valere sulle risorse stanziato al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti tramite contributo diretto, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di volerne beneficiare mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **2.0.37**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

*(Credito d'imposta per incentivi agli investimenti e formazione nel settore dell'autotrasporto)*

1. Gli incentivi per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli incentivi annuali per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto a valere sulle risorse stanziato al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi provvedimenti attuativi, sono fruiti tramite contributo diretto, salvo che le imprese beneficiarie non facciano espressa dichiarazione di volerne beneficiare mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

### **2.0.38**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**2.0.39**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 2-bis.**

1. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "settore del trasporto" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e di logistica iscritte all'Albo degli autotrasportatori"».

---

**2.0.40**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 2-bis.**

1. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "settore del traspor-

to", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e di logistica iscritte all'Albo degli autotrasportatori".»

---

#### **2.0.41**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Articolo 2-bis.**

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sono altresì escluse dal pagamento dell'imposta le cessioni di veicoli usati tra imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al REN"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

#### **2.0.42**

BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Articolo 2-bis.**

*(Esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ex articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018)*

1. I ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 6,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **2.0.43**

DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

1. Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci immatricolati in Paesi extra UE ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, importati temporaneamente in Italia per effettuare trasporti di merci da e per i porti in cui sono state istituite Zone Economiche Speciali sono esentati, per esigenza dei traffici, dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

### **2.0.44**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a interventi di risparmio energetico per il patrimonio immobiliare delle imprese di trasporto e logistica (Codici catastali C2 o D/1, e D/7-8)».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **2.0.45**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Articolo 2-bis.**

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a interventi di risparmio energetico per il patrimonio immobiliare delle imprese di trasporto e logistica (Codici catastali C2 o D/1, e D/7-8)».

---

## **2.0.46**

MALLEGNI, MODENA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Articolo 2-bis.**

*(Misure in materia di locazione finanziaria)*

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

---

## **2.0.47**

VONO

### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Articolo 2-bis.**

*(Misure urgenti in materia di locazione finanziaria)*

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

---

## 2.0.48

ANASTASI, TRENTACOSTE

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

*(Misure in materia di locazione finanziaria di veicoli commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: "anche in locazione finanziaria,"».

---

## 2.0.49

VONO

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 2-bis.**

*(Spedizionieri doganali e centri di assistenza doganale)*

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE n. 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché i centri di assistenza doganale"».

---

## 2.0.50

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)*

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, le procedure di approvazione dei progetti in materia di antincendio da parte delle competenti autorità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna attraversate dal Corridoio del Brennero si effettuano secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 ottobre 2018 o, in deroga a questo, con le procedure di cui alla nuova norma tecnica "ISO 19880-1:2020 *Gaseous hydrogen Fuelling stations*".

2. Per una fase pilota di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle Province autonome e regioni attraversate dal Corridoio;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;



d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica.

3. Aumenti di potenza elettrica complessiva di impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili, anche già in esercizio in data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esentati in analogia all'art. 2, fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva dell'impianto di 10 MW.

4. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

5. L'esenzione di cui ai commi 2, 3 e 4 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 si applicano anche agli impianti fino a 10 MW di assorbimento massimale già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 2 a 6 ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

8. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 6, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

9. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero sono autorizzate ad incrementare l'esenzione sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete di

cui ai commi 2, 3 e 4 per impianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli impianti e stabilendone le modalità attuative.

10. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti e la gestione delle esenzioni di cui ai commi 2 a 6».

---

### 2.0.51

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 2-bis.**

*(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

---

### 2.0.52

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 2-bis.**

1. All'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 90.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 65,00", e le parole: "lire 150.000", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100,00"».

---

## 2.0.53

VONO

### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Articolo 2-bis.

*(Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica)*

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".».

---

## Art. 3

### 3.1

DE FALCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia con la salvaguardia della sicurezza della navigazione e la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il MIMS trasmette al CIPE, per il completamento dell'*iter* procedurale, i progetti disciplinati dalla previgente legge n. 443 del 2001, già approvati alla CTVIA del Ministero dell'ambiente e relativi al *terminal* multimodale *offshore* al largo della costa di Venezia per navi mercantili e per navi portacontenitori adibite a navigazione internazionale lunga, aventi stazza superiore a 40 mila GT, e relativi al *terminal* crociere di Venezia - Bocca di Lido per le navi da passeggeri aventi stazza superiore a 40 mila GT. Il CIPE si pronuncia entro novanta giorni dal recepimento. Trascorso inutilmente detto termine, o per il caso di non approvazione dei progetti, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica, compreso il cronoprogramma delle opere da eseguire - ottenuta la valutazione positiva di compatibilità ambientale - en-

tro tre anni dall'assegnazione della progettazione, relativi alla realizzazione e alla gestione degli attracchi, in distinte localizzazioni funzionali tra merci e passeggeri, fuori dalle acque protette della laguna di Venezia»;

*b) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A tutela della Laguna centrale e della sicurezza della navigazione, il transito, anche temporaneo, nel Canale Malamocco-Marghera da parte delle grandi navi da passeggeri di cui al comma 1 deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale VIA VAS unificate, in quanto variante al Piano Regolatore Portuale vigente, e coerentemente con il decreto interministeriale 3 marzo 2012 n. 79»;

*c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

---

### **3.3**

DE PETRIS

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

### **3.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

### **3.4**

DE PETRIS

#### **Ritirato**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «di idee» e le parole: «di proposte ideative e».*

---

### 3.5

FERRAZZI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi» inserire le seguenti: «, anche disgiuntamente,».*

---

### 3.6

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi» inserire le seguenti: «, anche disgiuntamente,».*

---

### 3.7

SAVIANE, TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «gestione di punti di attracco» inserire la seguente: «anche».*

---

### 3.8

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dalle acque protette della laguna di Venezia» con le seguenti: «fuori dalle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE».*

---

### 3.9

FERRAZZI

#### Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole: «fuori delle acque protette della laguna di Venezia» con le seguenti: «fuori delle acque della Laguna di Venezia protette dalle paratoie del sistema MoSE».*

---

### 3.10

DE CARLO, RUSPANDINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dalle acque protette della laguna di Venezia» con le seguenti: «nell'area di Marghera».*

---

### 3.11

DE PETRIS

#### Ritirato

*Al comma 1 sopprimere le parole: «dalle acque protette».*

---

### 3.12

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate» con le seguenti: «navi adibite al trasporto passeggeri non conformi ai requisiti di cui al comma 1-bis»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità marittima, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, individua i requisiti

necessari e le tipologie di navi, da includere in una apposita classe, da definirsi "classe Venezia", autorizzata all'ingresso nella Laguna di Venezia».

---

### **3.13**

FERRAZZI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate» *con le parole:* «navi adibite al trasporto passeggeri non conformi ad una definita "classe Venezia" autorizzata all'ingresso in Laguna dall'Autorità Marittima sentita la competente Soprintendenza, comunque di stazza lorda non eccedente le 40.000 tonnellate».

---

### **3.14**

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole:* «navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici» *inserire le seguenti:* «e alla realizzazione e gestione di punti di scarico di prodotti petroliferi via condotte sottomarine».

---

### **3.15**

TOFFANIN, PAROLI, GALLONE

#### **Ritirato**

*Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, fermo restando l'adeguamento al PRG già vigente del Canale Vittorio Emanuele III, come da verbale del Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla Laguna di Venezia del 7 novembre 2017.»

---

### **3.16**

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi sono redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato, e come definite nel progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 1 del 29 dicembre 2020».

---

### **3.17**

FERRAZZI

#### **Ritirato**

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«I progetti di fattibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi devono essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità prescritte dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, per gli interventi di competenza dello Stato e come definite nel secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque approvato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel dicembre 2020.».

---

### **3.19 (testo 2)**

MONTEVECCHI, VANIN, TRENTACOSTE

#### **Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale assicura, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fattibilità tecnica, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un membro con comprovata esperienza in materia ambientale e di almeno un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.



Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

### **3.18**

DE PETRIS

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I progetti di fattibilità devono pervenire entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per individuare il progetto di fattibilità migliore viene costituita una apposita Commissione presieduta da un esperto individuato dal Ministro per la transizione ecologica e composta da un esperto designato dal Ministro dei beni e le attività culturali, da un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da un esperto designato dal Ministro del turismo e da un esperto designato dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, a supporto alle attività della Commissione. La Commissione ha tempo sei mesi per individuare il progetto migliore, previo svolgimento, nel termine indicato, di un dibattito pubblico, ai sensi del DPCM 10 maggio 2018 n. 76. Entro i successivi sei mesi dalla scadenza dei predetti termini di individuazione, si procede con tempestività ad avviare l'*iter* delle autorizzazioni e valutazioni ambientali sul progetto definitivo. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti».

---

### **3.20**

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri supe-

riori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.»

---

### **3.21**

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.»

---

### **3.22**

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.»

---

### 3.23

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche in ragione dei rilevanti aumenti del traffico marittimo, decorso sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei canali della Laguna di Venezia è vietato il transito nel doppio senso di navigazione delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.»

---

### 3.24

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità del patrimonio monumentale ai rischi del traffico marittimo, nella Laguna di Venezia è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.»

---

### 3.25 (testo 2)

VANIN, VACCARO, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, L'ABBATE, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, NATURALE, CORBETTA, QUARTO, D'ANGELO, CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma 1,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di un sistema di monitoraggio periodico relativo all'impatto del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabilità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

### **3.26**

FAZZONE

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di salvaguardare l'area "sensibile" del Golfo di Gaeta (DGR LAZIO n. 116 del 19/02/2010) e contemperare lo svolgimento delle attività marittime con la tutela delle acque e dell'ambiente del Golfo, il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud Pontino, d'intesa con l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della disposizione procede all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica con lo scopo di incrementare il traffico crocieristico-commerciale, mediante la realizzazione di una stazione marittima - ferroviaria, e del relativo retro porto in area industriale, da connettere al Centro intermodale-nodo di scambio (ultimo miglio), ed alla linea ferroviaria "denominata Littorina Formia - Gaeta", già di proprietà consortile la cui riattivazione finanziata anche dal CIPE (per euro 10 milioni delibera n. 98 del 22 dicembre 2016) dovrà collegare, in tratta, il porto di Gaeta al Mof di Fondi, con l'obiettivo di sviluppare un Hub-logistico di eccellenza agro alimentare del Tirreno, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. All'uopo, si evidenzia che l'articolo 156, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che, in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un con-

corso di progettazione articolato in due fasi: la prima fase finalizzata all'acquisizione di idee progettuali; la seconda fase, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità e che si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatoria di merito ed assegnazione di premi. Ai sensi del medesimo articolo 156, comma 7, al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

<b>Valore del progetto di fattibilità tecnico-economica</b>	€ . 130.000.000,00
Corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016	€ . 1.774,500,00
Spese	€ . 177.450,00
<b>Totale</b>	<b>€ . 1.951.950,00</b>
Premio da riconoscere al vincitore (determinato, assumendo a riferimento i parametri di cui all'art. 260 del D.P.R. n. 207 del 2010)	€ . 1.153.425,00
Spese da rimborsare ai partecipanti nei limiti previsti dall'art. 156, c. 7, del D.Lgs n. 50 del 2016	€ . 798.525,00
Pubblicazione degli avvisi, costi e componenti della commissione giudicatrice	€ . 240.00,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ . 2.191.950,00</b>

#### **Tutela e valorizzazione delle acque del Golfo di Gaeta**

Valore del progetto	€ . 130.000.000,00
Realizzazione stazione marittima ferroviaria	€ . 5.000.000,00

Collegamento tronchino ferroviario e connessione linea Formia Gaeta alla Nazionale	€. 22.000.000,00
Completamento nodo di scambio intermodale Gaeta	€. 3.000.000,00
Acquisto e realizzazione aree di logistica retro porto logistica (esproprio ed opere di urbanizzazione ed infrastrutture- bonifica e monitoraggio ambientale) GAETA	€. 80.000.000,00
Hub-Logistico Polo di eccellenza agroalimentare del Tirreno- Mof Fondi	€. 20.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 130.000.000,00</b>

### 3.27

TOSATO, OSTELLARI, FREGOLENT, PIZZOL, SAVIANE, CANDURA, VALLARDI, ZULIANI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di migliorare la viabilità e il trasporto di persone e di merci nella regione Veneto e nelle regioni limitrofe, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla società può essere affidata anche l'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, nonché nel territorio delle regioni limitrofe nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".».

### 3.28

MARGIOTTA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole ", comma 3," sono soppresse».

### 3.30

LUNESU, DORIA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al punto 7) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: "Portoscuso- Portovesme" sono inserite le seguenti: ", Porto di Arbatax"».

---

### 3.0.1

VONO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Articolo 3-bis.

*(Credito di imposta per i concessionari di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, lagunare, lacuale e fluviale, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne, lagunari, lacuali e fluviali, è riconosciuto, per gli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 2 milioni per ciascuno degli anni 2020

e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **3.0.2**

MARGIOTTA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis.**

*(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "soli" è abrogata;

b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

---



**3.0.10 (già 3.29) [id. a 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in favore delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo)*

1. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2021.».

---

**3.0.5**

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale)*

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-*bis*. - (*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) -

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) così come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometricospaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, se-

condo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzia l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del presente decreto.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter. - (*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*) -

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8";

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1».

---

### 3.0.6

SALVINI, BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 3-bis.**

*(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)*

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio."

### 3.0.7

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis.**

*(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: ", con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "; è compreso il"; sono inoltre soppresse le parole:", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale"; dopo le parole: "istituzioni scolastiche," sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: "dirigenziale e";

d) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "48.000 annui." sono aggiunte le seguenti: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui."

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni e integrazioni».

### 3.0.8

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

#### Ritirato

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Articolo 3-bis.

*(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso).*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.9

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis.**

*(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)*

1. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione."

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 :

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani"

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati"

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 :

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-bis sono istituiti"

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".»

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### **Coord. 1**

LA COMMISSIONE

*All'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 2.8 (testo 2):*

*al primo periodo, sostituire le parole: «per le soluzioni Smart Road» con le seguenti: «per le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road),»;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: «non omologati o omologabili» con le seguenti: «non omologati o non omologabili»;*

*al terzo periodo, sostituire le parole: «connessi e a guida automatica» con le seguenti: «a guida connessa e automatica».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale».*

---